



STATUTO DELLA FONDAZIONE OSPEDALE MARCHESI DI INZAGO

Approvato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 8579 del 24 Agosto 2009

Capo I – Origini

Articolo 1

La Fondazione richiama la sua origine dagli atti di conferimento effettuati da parte del Maestro Luigi Marchesi che, alla sua morte, volle destinare il suo patrimonio alla istituzione di una Pia Opera di carattere fondativo che garantisse in spirito di carità cristiana l'aiuto ai bisognosi di Inzago.

La Fondazione, già eretta come Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza a far tempo dal 6 novembre 1879 e già soggetta alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, si trasforma in persona giuridica di diritto privato, ed acquisisce, ai sensi della Legge Regione Lombardia 1/2003, la natura di fondazione disciplinata dagli art. 12 e ss. del c.c., assumendo la seguente denominazione "Fondazione Ospedale Marchesi di Inzago".

Nei rapporti con i terzi dovrà sempre essere usata tale denominazione per intero od anche nella forma abbreviata "Fondazione Marchesi Inzago".

La Fondazione ha sede in Inzago, provincia di Milano, in via Luigi Marchesi n. 25. La Fondazione persegue le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione Lombardia ed, in tale ambito, potrà provvedere nei termini di legge alla istituzione di sedi secondarie.

Art. 2

La Fondazione è stata costituita con delibera n. 16452 del 23.2.2004 del Presidente della Regione Lombardia.

Capo II – Scopi e funzioni

Art. 3

La Fondazione, nel rispetto delle tavole fondative di cui all'art. 1, opera in campo socio-sanitario gestendo servizi di carattere residenziale e domiciliare, ed in campo sanitario, erogando servizi di medicina specialistica ambulatoriale.

In relazione a tali attività potrà anche promuovere o effettuare opera di formazione e ricerca scientifica, e partecipare in cooperazione con altri enti pubblici e/o privati ad iniziative in campo socio-assistenziale e sanitario, volte a migliorare l'efficacia della propria attività istituzionale.

Nello spirito di solidarietà sociale richiamato nelle tavole fondative:

- orienterà la propria azione alle finalità di pubblica utilità che derivano dalle proprie origini, osservando, in particolare, le condizioni ed i limiti previsti dalla legge per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- privilegerà i suoi interventi nei confronti della popolazione di Inzago e dei comuni limitrofi.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, solo in quanto ad esse direttamente connesse, e, comunque, nel rispetto delle leggi che regolano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 4

Oltre che dal lascito del fondatore così come riportato negli atti di donazione e da quant'altro sussistente nell'inventario approvato con delibera del C.d.A. in data 3.11.2003 e nella perizia giurata asseverata del 21.11.2003, il patrimonio potrà essere incrementato da ogni bene mobile o immobile che entri nella disponibilità della Fondazione, da erogazioni, contributi, donazioni da parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche, a patto che tali elargizioni siano destinate ad accrescere il patrimonio della Fondazione per consentirle di raggiungere i fini statutari.



L'amministrazione del patrimonio dovrà essere prevalentemente finalizzata al suo mantenimento. Attualmente l'attività della Fondazione si svolge in uno stabile già nella titolarità della Fondazione e ceduto in proprietà nel 1978 al Comune di Inzago, il quale lo ha messo contestualmente a disposizione del cedente. Su tale immobile e sulle sue pertinenze, già facenti parte del patrimonio originario dell'Ente di provenienza, è posto un vincolo di destinazione a favore dell'attività istituzionale della "Fondazione Marchesi Inzago", secondo le modalità indicate nell'atto di trasferimento rep. N. 31416 del 22.4.78 a nome del notaio Giuliani dott. Alessandro.

Art. 5

Il funzionamento della Fondazione è garantito:

- dai proventi (rette, tariffe, contributi) derivanti dallo svolgimento dei servizi erogati
- dalle rendite del proprio patrimonio
- dai proventi, lasciti, donazioni ed oblazioni ed altri atti di liberalità

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse in osservanza delle leggi che disciplinano l'attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Capo III – Fondatori e organi della Fondazione

Art. 6

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti Sostenitori e Ordinari

Art. 7

Sono soggetti fondatori e quindi membri originari di diritto della Fondazione il Comune di Inzago e la Parrocchia della Comunità Cattolica di Inzago, quest'ultima in rappresentanza degli interessi originari dell'Ente di provenienza.

Art. 8

Possono divenire partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private, che, condividendo le finalità ed i progetti promossi dalla Fondazione contribuiscono in modo continuativo o comunque su base pluriennale al suo funzionamento.

In relazione al tipo di contribuzione i sostenitori vengono raggruppati come segue:

- soggetti che contribuiscono mediante erogazione di mezzi finanziari o mediante fornitura di beni e servizi finalizzati al funzionamento della Fondazione.
- strutture di volontariato regolarmente costituite che contribuiscono con prestazioni personali od economiche dirette alla erogazione dei servizi della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo predispone con proprio atto l'albo dei partecipanti sostenitori e indica le condizioni per il loro inserimento e le prerogative ad essi assegnate.

La nomina a partecipante sostenitore è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei propri membri di diritto; ai candidati è richiesta dichiarazione di condividere le finalità della Fondazione e la accettazione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi.

La qualifica di partecipante sostenitore decade esplicitamente con il venir meno delle condizioni previste all'atto della nomina e comunque all'avverarsi di quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 9

Al fine di promuovere una collaborazione attiva alla vita della Fondazione da parte dei soggetti che ne condividono le finalità in quanto componenti della nostra comunità o in quanto utenti dei servizi erogati, viene prevista la figura di partecipante ordinario.

Possono divenire partecipante ordinario le persone fisiche o giuridiche che, al fine di collaborare alla efficacia ed allo sviluppo dei servizi erogati, contribuiscono con una quota annuale o con prestazioni professionali al finanziamento della attività della Fondazione e partecipano alle iniziative da essa promosse.

Il Consiglio di Indirizzo predispone con proprio atto l'albo dei partecipanti ordinari e indica le condizioni per il loro inserimento dei richiedenti e le prerogative ad essi assegnate.



La nomina a partecipante ordinario è deliberata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei propri membri di diritto; ai candidati è richiesta dichiarazione di condividere le finalità della Fondazione e la accettazione di quanto previsto nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti attuativi.

La qualifica di partecipante ordinario decade esplicitamente in conseguenza del mancato versamento della quota annuale e comunque all'avverarsi di quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 10

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza dei punti voto di cui all'art. 14 l'esclusione di partecipanti sostenitori e ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione

Art. 11

Sono organi della Fondazione:

- l'assemblea dei Partecipanti della Fondazione
- il Consiglio di indirizzo (CDI)
- il Consiglio di Gestione (CDG)
- il Presidente della Fondazione
- Il revisore contabile (RC)

Art. 12

L'assemblea dei Partecipanti della Fondazione è costituita dai partecipanti sostenitori ed ordinari iscritti agli appositi albi, di cui agli artt. 8 e 9.

L'assemblea:

- nomina i propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo secondo le modalità indicate all'art. 13
- nomina il revisore dei conti, a maggioranza dei presenti
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati o da individuarsi.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

Il Consiglio di Indirizzo è composto da nove membri. La composizione sarà la seguente:

1. 6 membri di diritto (tra cui il Presidente) nominati dai Fondatori, di cui 5, in rappresentanza del Comune di Inzago, nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Inzago e uno nominato dal Parroco pro-tempore della Comunità Cattolica di Inzago, in rappresentanza degli interessi originari dell'ente;
2. due membri in rappresentanza dei partecipanti sostenitori, (uno per ciascuno dei due gruppi previsti all'art. 8 del presente Statuto);
3. un membro in rappresentanza dei partecipanti ordinari.

I componenti di diritto durano in carica per cinque anni. In caso di dimissioni o di surroga sono integrati per la parte residua di tale periodo con le stesse modalità della nomina originaria.

Se nel corso del mandato viene però meno la maggioranza dei membri di diritto, tutti i membri di diritto si intenderanno decaduti, a rinnovo avvenuto i nuovi membri di diritto rimarranno in carica sino alla data di cessazione del mandato elettivo del Sindaco del Comune di Inzago.



I componenti in rappresentanza dei partecipanti sostenitori e ordinari durano in carica per tre anni, sono nominati a cura dei partecipanti stessi, inseriti nei rispettivi albi alla data della nomina di tali membri, e possono essere scelti anche tra persone esterne agli albi stessi, purché in possesso di adeguate caratteristiche per l'espletamento del mandato. La nomina di tali membri verrà effettuata dalla Assemblea dei partecipanti a tale scopo convocata dal Presidente della Fondazione; essa dovrà essere convocata in modo da rendere formalmente possibile continuità di presenza nel CDI di tutti i rappresentanti dei partecipanti sostenitori ed ordinari previsti dal presente statuto; qualora tale assemblea, regolarmente convocata, non provvedesse alle nomine di competenza, il CDI si intende regolarmente costituito pur in assenza di tali rappresentanti e comunque sino alla loro nomina.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo possono essere rinominati.

Il CDI dura in carica per i cinque anni corrispondenti alla durata del mandato dei componenti di diritto, ed è nella pienezza dei suoi poteri quando sono in carica tutti i suoi componenti di diritto e, secondo le modalità previste dal presente statuto, dei componenti in rappresentanza dei partecipanti nominati dalle rispettive assemblee.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. L'esercizio delle funzioni di consigliere è gratuito. Il CDI può riconoscere un emolumento a favore dei consiglieri cui sono assegnate particolari funzioni, purché esso non risulti in contrasto con i limiti previsti dalla legge per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 14

Le sedute del CDI sono valide in presenza del Presidente o Vice Presidente e della maggioranza dei suoi componenti.

Il CDI si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, l'avviso di convocazione sarà inviato tempestivamente con modalità che assicurino l'idonea informazione a tutti i membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei componenti presenti fatta eccezione per quanto diversamente stabilito nel presente statuto.

Per le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente e del Direttore generale, dei componenti il Consiglio di gestione e di eventuali rappresentanti della Fondazione in enti esterni, per l'inserimento di partecipanti sostenitori od ordinari, nonché per la approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e le operazioni di vincolo od alienazione del patrimonio immobiliare o la esclusione di partecipanti sostenitori od ordinari, nonché dello scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti assegnati e contemporaneamente dei 4/5 dei componenti di diritto.

I voti sono palesi salvo per i provvedimenti riguardanti singole persone, a parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario.

Il Consiglio d'Indirizzo determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione, il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di competenza;
- fissare con apposito regolamento i criteri e le modalità per divenire partecipante sostenitore e partecipante ordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente Statuto, stabilire le prerogative nella partecipazione alla attività della Fondazione, procedere alla loro nomina;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente,
- nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare il Direttore Generale e, se previsto, il Direttore Sanitario, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare in merito ad eventuali deleghe specifiche ai consiglieri nonché in merito alla decadenza dalla carica di consigliere per i motivi richiamati nello statuto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione e comunque sentito il parere preventivo dei soci fondatori;



- deliberare in merito ad alienazioni del patrimonio immobiliare;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- procedere alla accettazione di eredità, legati e contributi.

Art. 15

Il Consiglio di Gestione è composto da quattro membri: il Presidente della Fondazione, che assume anche la funzione di presidente del Consiglio di Gestione e tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo sulla base di specifiche ed adeguate competenze tecniche.

Questi ultimi durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili; tra di loro il Presidente designa il consigliere che presiede il consiglio di gestione in caso di suo impedimento.

La funzione di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno mensilmente. Il CDG è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei per cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Delle riunioni del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e dal segretario. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare con apposita delibera, che ne determini tempi e modalità, specifici poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d'Indirizzo della propria attività.

Art. 16

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- esprimere pareri sulle linee strategiche generali delle attività della Fondazione, determinate dal CDI, nell'ambito degli scopi e delle attività della stessa;
- predisporre i programmi e gli obiettivi operativi, da presentare annualmente all'approvazione del CDI;
- predisporre per l'approvazione da parte del CDI la proposta di bilancio preventivo, entro il 30 novembre di ogni anno, e la proposta di bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni esercizio;
- organizzare le attività operative della Fondazione, individuandone i responsabili, in relazione con le linee strategiche generali e nei limiti del bilancio di previsione approvati dal CDI;
- riferire al CDI, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione.

Art. 17

Il Presidente promuove e coordina le attività del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese. E' nominato dal CDI tra i propri membri di diritto, dura in carica per l'intera durata del CDI e potrà mantenere la carica per non più di due mandati consecutivi.

In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare il Presidente:

- convoca il CDI e il CDG, e ne definisce l'ordine del giorno;
- cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- dispone in casi urgenti in qualunque materia anche al di fuori delle normali attribuzioni, salvo ratifica del CDI e CDG, a seconda delle competenze, alla prima riunione utile;
- convoca l'assemblea dei partecipanti, quando previsto;
- convoca, almeno una volta all'anno, una riunione collegiale a cui partecipano tutti i membri della Fondazione, soggetti fondatori, partecipanti sostenitori e ordinari, quale momento istituzionale di confronto ed analisi delle attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.



Art. 18

Il Direttore Generale è nominato a tempo determinato dal CDI, ed è responsabile della gestione operativa della Fondazione nell'ambito dei compiti a lui affidati. Al Direttore Generale spettano, in ogni caso, le seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente nelle sue funzioni istituzionali, ed attua gli indirizzi predisposti dal CDI;
- partecipa alle riunioni del CDI, redige i relativi verbali;
- partecipa alle riunioni del CDG, redige i relativi verbali e ne attua le deliberazioni;
- dirige l'attività della Fondazione, coordina i dipendenti e i collaboratori;
- impegna e liquida le spese della Fondazione;
- propone al CDG e al CDI tutte quelle iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione e della efficacia dei servizi.

Art. 19

Il revisore dei conti è nominato dalla assemblea dei partecipanti della Fondazione.

Il revisore dei conti esercita il controllo sulla regolare amministrazione della Fondazione, nei limiti e con i poteri previsti dalla normativa vigente.

Il revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Al revisore spetta in particolare il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare le verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- esprimere parere in merito al bilancio preventivo e redigere relazione al bilancio consuntivo.

Capo IV – La gestione

Art. 20

La Fondazione ha amministrazione autonoma, l'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione è obbligata annualmente:

- entro il mese di novembre alla formazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, che sarà costituito dal conto economico e dalla sua relazione esplicativa secondo i principi previsti dalla normativa vigente;
- entro il mese di giugno alla formazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e della relazione sulla attività svolta ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del c.c.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle specifiche competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio, nell'ambito delle loro attività dovranno curare la migliore utilizzazione del patrimonio ai fini istituzionali.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la eventuale ricostituzione del patrimonio a seguito di perdite pregresse o per il potenziamento delle attività della Fondazione, ivi compreso l'acquisto di beni strumentali o gli interventi migliorativi sulla sede della propria attività.

Art. 21

Per le attività gestionali la Fondazione si avvale delle funzioni di un direttore generale, di cui all'art. 18, e, in relazione alla specificità delle attività svolte, di prestazioni professionali a carattere specialistico, di operatori con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a livello dirigenziale, oltre che di personale dipendente.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità nonché le attribuzioni dei responsabili di funzione sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del CDG.

I diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale nonché i titoli di idoneità del personale stesso sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato, dagli eventuali regolamenti.

Art. 22

La Fondazione, quando lo ritenga opportuno, può costituire comitati consultivi di carattere etico-scientifico con compiti di studio e proposizione di azioni positive atte ad approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche ed il loro utilizzo nella attività istituzionale con particolare riferimento alle attività di formazione del



personale, alle tecniche medico scientifiche di erogazione dei servizi, alle modalità di umanizzazione delle prestazioni rese.

Questi comitati saranno costituiti da esperti scelti in relazione ai temi oggetto di indagine, con procedure, durata e modalità di lavoro determinate dal Consiglio di Indirizzo, essi saranno presieduti dal Presidente della Fondazione o suo delegato.

Le funzioni sono rese a titolo gratuito salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Art. 23

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo, essa si estingue nei casi previsti dagli artt. 27-28 del c.c.. Qualora il Consiglio di Indirizzo ritenesse esaurite o di scarsa utilità le attività prestate provvederà, nei termini di legge, e nel rispetto del presente statuto, ad assumere le iniziative idonee ad adeguare le proprie attività alle finalità indicate nell'art. 3.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa l'immobile sede della Fondazione ritornerà nella piena disponibilità del Comune di Inzago, che ne è proprietario, i beni restanti dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad ONLUS operanti nei settori previsti dall'art. 3 del presente statuto, con sede legale nel Comune di Inzago ed indicate dal Consiglio di Indirizzo, sentita in ogni caso l'autorità di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96.

Art. 24 Norma transitoria

- All'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di Amministrazione in carica decadrà nella sua interezza (compresi quindi i consiglieri di nomina del Consiglio di Partecipazione), restando in carica per la gestione ordinaria fino alla nomina del Consiglio di Indirizzo di cui al comma seguente.

- In sede di prima applicazione il CdI viene costituito e si insedia con la sola nomina dei componenti di diritto di competenza dei soci fondatori. Il CdI così costituito provvede alla nomina del Presidente e del direttore generale; al fine di assicurare continuità di gestione assume anche le funzioni del Consiglio di gestione sino al completamento delle operazioni per la costituzione degli albi dei partecipanti sostenitori ed ordinari e la effettuazione della relativa assemblea per la nomina dei loro rappresentanti.

I componenti di diritto di cui all'art 13 nominati in questa fase restano in carica sino al 3.9.2012, data di scadenza del Consiglio Amministrazione in carica alla data di approvazione di questo Statuto.

- Dopo l'effettuazione dell'assemblea di nomina dei rappresentanti dei partecipanti sostenitori ed ordinari, il CdI, avendo raggiunto la composizione prevista dal presente statuto, assume le funzioni previste dallo statuto stesso e provvede quindi alla nomina del Consiglio di Gestione.